



Informazioni Comunicazione HERMES

Mittente: 0023/ENTRATE
Sedi
destinatari: 496
Inviato il: 24/03/2026 10:29:20
Protocollo: INPS.HERMES.24/03/2026.0001029
Oggetto: *Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – Aggiornamento procedure con codici ateco2025.*

Testo Comunicazione

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

A tutte le Sedi

Facendo seguito alle indicazioni della circolare n. 71 del 31 marzo 2025, avente ad oggetto *"Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall'ISTAT. Aggiornamento della "Procedura Iscrizione e Variazione azienda" e del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989"*, e alla riserva di cui al punto 5, con il presente messaggio si comunica che si è proceduto ad aggiornare le procedure delle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche, permettendo l'acquisizione dei codici di cui all'elenco Ateco2025.

La trasformazione dei codici relativi alle posizioni già aperte negli archivi informatici avverrà successivamente, mediante un processo di ricodifica dei dati provenienti dal Registro delle imprese.

Si fa presente che, in seguito all'avvenuto rilascio del nuovo ambiente applicativo per la gestione delle istanze, delle posizioni e delle agevolazioni degli artigiani e



commercianti (di cui al messaggio n. 3969 del 30 dicembre 2025), per non imporre il minimale di legge per i lavoratori che svolgono attività di affittacamere e produttori assicurativi di III e IV gruppo non è più previsto l'utilizzo di codici ateco specifici.

Le delibere di iscrizione relative alle attività di produttore assicurativo di III e IV gruppo - contraddistinte con i codici ateco2007 66.22.04 - e degli affittacamere - contraddistinte dai codici ateco2007 55.20.51 - 55.20.5 (cfr. circolare n. 110/1995 e n. 12/2004) - saranno messe a disposizione delle sedi ed evidenziate dal codice scarto 75 in quanto i predetti codici, nella classificazione ateco 2025 (rispettivamente, 55.20.42 e 66.22.00), vengono utilizzati per l'identificazione, oltre che delle attività indicate, anche per altre attività per le quali resta obbligatorio il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione sul reddito minimale ai sensi della legge n. 233/1990. Sarà cura dell'operatore accertare, mediante idonea istruttoria e tenuto conto di quanto evidenziato in visura, quale attività economica sia effettivamente esercitata dall'impresa. In caso venga individuata l'attività di affittacamere o produttore non soggetta all'applicazione del minimale di legge, l'operatore dovrà selezionare da un menù a tendina la specifica categoria non soggetta a minimale.

Si informa, inoltre, che con il Decreto direttoriale 18 febbraio 2026 - Direzione Generale Servizi di Vigilanza del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali, e di vigilanza, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - avente ad oggetto "*Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 che dal 19 marzo 2026*" tramite il modello Comunica pervengono maggiori informazioni in merito alle motivazioni con cui il soggetto afferma di non dovere essere iscritto alla gestione o di cancellazione. Rimane ferma la necessità di puntuale verifica delle predette situazioni da parte della sede.

Il Direttore Centrale Entrate

Antonio Pone

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Massimiliano D'Angelo